



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.11.2024 nell'ambito del procedimento n.r.g. emesso il seguente

DECRETO

rilevato che con decreto reso il 18.02.2020 il Tribunale Ordinario di Civitavecchia ha dichiarato aperto il procedimento - ex artt. 14 ter e segg. L. 3 del 2012 - del patrimonio di e ha nominato il dott.

rilevato che con decreto reso il 01.07.2024 il Tribunale Ordinario di Civitavecchia ritenuta l'esecuzione del programma di liquidazione ha dichiarato la chiusura del procedimento di liquidazione del patrimonio procedimento n.r.g.

rilevato che con ricorso presentato il 12.09.2024 ha domandato di essere ammessa al beneficio dell'esdebitazione;

rilevato che con nota presentata il 10.11.2024 il dott. già liquidatore del procedimento n.r.g. ha prodotto la relazione sulla condotta tenuta da sull'esito del procedimento di liquidazione del patrimonio;

rilevato che è stato instaurato il contraddittorio nei confronti di tutti i creditori di

rilevato che con nota presentata il 24.09.2024 parte ricorrente ha prodotto evidenza della notifica del ricorso ex art. 14 terdecies L. 3 del 2012 e copia del decreto reso il 14.09.2024 con il quale è stata fissata l'udienza del 14.11.2024;

rilevato che malgrado la regolarità della notifica, i creditori non si sono costituiti;

ritenuto di doversi applicare la disposizione ex art. 14 terdecies L. 3 del 2012 in quanto il procedimento di liquidazione del patrimonio procedimento n.r.g. è iniziato in data antecedente la data del 15.07.2022 - data di entrata in vigore del Codice della crisi di imprese e dell'insolvenza - ed in ragione della disposizione ex art. 390, I co., c.c.i.i. prevede che "i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3";

ritenuto che pur a fronte del decreto di chiusura del procedimento n.r.g. _____ è intervenuto dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e del fatto che il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza non detta una disciplina transitoria espressa, nondimeno l'esdebitazione è una fase successiva ed eventuale al procedimento di liquidazione del patrimonio ossia costituisce fase successiva ed eventuale di uno strumento per la definizione della situazione di sovraindebitamento;

ritenuto che a fronte del costituire una fase successiva ed eventuale dello strumento di definizione della situazione di sovraindebitamento costituito dalla liquidazione del patrimonio che la domanda di esdebitazione – per quanto depositata dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza – deve essere disciplinato dalla L. 3 del 2012 posta la continuità procedurale tra le due fasi dello strumento di definizione della situazione di sovraindebitamento;

ritenuto che la disposizione ex art. 14 terdecies L. 3 del 2012 prevede che il beneficio dell'esdebitazione sia concedibile a condizione che il soggetto ammesso al procedimento:

- abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
- abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14 undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione;

rilevato che con detta relazione il liquidatore ha dato conto che _____ ha regolarmente cooperato per l'efficace svolgimento del procedimento e che “ _____ cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura fornendo allo scrivente tutta la documentazione utile per lo svolgimento del presente incarico – non sono allo stato attuale emersi altri debiti rispetto quelli dichiarati e accertati dallo scrivente” e che “la parte istante non ha assolutamente ritardato o contribuito a ritardare la procedura”;

rilevato che con detta relazione il liquidatore ha dato conto che _____ non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni antecedenti l'inizio del procedimento di liquidazione del patrimonio procedimento n.r _____ e che non risulta essere stato condotto con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dalla disposizione ex art. 16 L. 3 del 2012 e ha dato conto che “lo scrivente dichiara di avere intervistato in forma scritta la cancelleria fallimentare, richiedendo la dichiarazione della certificazione dalla quale risulta come la sig.ra non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni” e che “la parte istante, favorendo il lavoro del sottoscritto, ha depositato i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario dai quali non risulta nulla a proprio carico”;

rilevato che con detta relazione il liquidatore ha rappresentato che _____ “ha continuato la propria attività professionale conseguendo i seguenti redditi irpef desumibili dalle dichiarazioni inviate allo scrivente unitamente alle ricevute di invio ad Agenzia delle Entrate anno 2020 – € 18.708; anno 2021 - € 23.040; anno 2022 - € 26.805; anno 2023 - € 49.050”;

rilevato quanto al profilo della disposizione ex art. 14 terdecies, II co. lett. “a”, L. 3 del 2012, il liquidatore ha dato conto che “in merito è opportuno riportare in maniera puntuale quanto descritto all'interno della propria relazione professionale “Dalla lettura del Piano e degli allegati depositati dall'istante emergono le seguenti considerazioni generali da rappresentare al fine di comprendere la motivazione della contrazione di tali debiti e la volontà della medesima di farne fronte. La Sig.ra _____ ha effettuato l'attività di _____ fin dal _____, inizialmente presso lo studio di un altro professionista,

poi dal [redacted] ho aperto insieme ad altri due colleghi uno studio professionale autonomo. L'attività professionale andava molto bene, pertanto c'è stata una costante crescita delle attività tanto che lo studio ha assunto nei primi 2 anni ben 10 dipendenti. Nel 2011 la crisi economica ha iniziato a muovere i primi passi; contemporaneamente il proprio matrimonio è andato in crisi determinando la separazione dal marito. La Sig.ra [redacted] rappresenta che in tali anni disponeva di un ottimo reddito e memore dei fasti e della crescita economica degli anni passati, ma soprattutto sicura che il proprio reddito sarebbe aumentato con nuovi e ulteriori clienti (come era stato fino a quell'anno), e volendo nel contempo chiudere un accordo bonario con l'ormai ex marito ha lasciato al medesimo la casa coniugale, ha portato con sé il proprio figlio minorenni e ha acquistato altra abitazione di proprietà. La Sig.ra [redacted] dichiara che in tali anni ha acquistato la propria nuova abitazione principale (necessaria a causa della separazione dal marito) e ha ottenuto dalla Banca solo la somma di € 120.000,00 a fronte di € 160.000,00 richiesti di prezzo di acquisto (pertanto ben € 40.000,00 in meno rispetto quanto richiesto). La medesima istante dichiara che ha dovuto contrarre altri finanziamenti oltre il mutuo per acquisti della prima casa al fine di potere ristrutturare l'unica abitazione di proprietà. Tale debito è stato contratto negli anni vicino al 2011 e sempre nella ipotesi in cui il reddito disponibile si sarebbe mantenuto invariato oppure aumentato (si presupponeva che i clienti sarebbero anche aumentati nel corso della vita professionale). Invece la crisi economica ha determinato una contrazione di tale reddito. Si riporta tabella puntuale del reddito dichiarato dalla quale è possibile osservare la crescita del reddito professionale proprio negli anni dal 2009 al 2011 e una successiva contrazione negli anni successivi. Si nota nel contempo come una volta calati detti redditi non sono più tornati ai livelli del 2011 e si sono stazionati ad un valore medio di ben 2/3 inferiore del valore del reddito del 2011. È evidente come la sig.ra [redacted] abbia contratto i debiti per acquisti della prima casa e per la seguente ristrutturazione dell'immobile sulla base del reddito fino a quell'anno disponibile il quale consentiva in concreto di mantenere le esigenze della famiglia e di pagare tutte le rate contratte”;

rilevato che il liquidatore ha ricostruito la situazione reddituale ex ante la situazione di sovraindebitamento della ricorrente indicando i redditi:

- 2009 reddito lordo Euro 35.132,00 imposta lorda Euro 9.498,00;
- 2010 reddito lordo Euro 39.563,00 imposta lorda Euro 9.799,00
- 2011 reddito lordo Euro 64.352,00 imposta lorda Euro 18.038,00;
- 2012 reddito lordo Euro 39.604,00 imposta lorda Euro 10.858,00;
- 2013 reddito lordo Euro 19.021,00 imposta lorda Euro 4.536,00;
- 2014 reddito lordo Euro 12.981,00 imposta lorda Euro 2.810,00;
- 2015 reddito lordo Euro 14.230,00 imposta lorda Euro 3.097,00;
- 2016 reddito lordo Euro 24.849,00 imposta lorda Euro 5.093,00;
- 2017 reddito lordo Euro 21.549,00 imposta lorda Euro 5.012,00;

rilevato che il liquidatore ha dato conto che la contrazione dei redditi ha determinato la mancanza di liquidità e che la ricorrente ha tentato di porre riparo con il ricorso al sistema bancario “nella speranza di maggiori clienti futuri e quindi maggiori entrate di esercizio necessari per pianare il debito contratto” e che “In merito alla cronologia degli eventi occorre evidenziare come il debito maggiore, ossia l'acquisto dell'abitazione principale, sia stato effettuato nell'anno di maggiore reddito percepito pertanto, sintetizzando, si può affermare che tale utilizzo del credito non sia stato sproporzionato alle condizioni reddituali attese (sulla base dei redditi precedenti). Occorre evidenziare però come la norma contenuta nella legge, nel momento in cui concede il beneficio della esdebitazione, chiede allo scrivente di valutare un utilizzo del credito in relazione alle capacità patrimoniali e non reddituali. Analizzando tali capacità patrimoniali emerge come, all'atto della contrazione dei debiti, dette capacità erano pressoché nulle in quanto l'abitazione principale, acquistata nell'anno 2011, sarebbe dovuto essere pagato in maniera quasi totale con il proprio reddito (la istante dichiara come, al fine dell'acquisto e della ristrutturazione del medesimo, non avendo ottenuto un mutuo pari al 100% di tale bene, di avere utilizzato ulteriore credito al consumo) e non erano presenti altri immobili da prestare come garanzia, ad eccezione del garage già di proprietà della istante il quale non copriva la totalità del mutuo concesso. Infatti nel momento in cui il reddito è diminuito, la situazione è precipitata determinando un ulteriore utilizzo del credito al consumo per andare a coprire i debiti a breve termine, e poi la presentazione della istanza di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 Ter della legge 03/2012. Pertanto, riferendosi ai soli elementi patrimoniali a disposizione dell'istante, appare allo scrivente

che si sia fatto un ricorso sproporzionato del credito nelle sue varie forme. Considerando invece gli elementi reddituali emerge come, all'atto della contrazione del debito principale, lo stesso avrebbe potuto essere pagato con estrema certezza nella ipotesi di mantenimento dei redditi precedentemente conseguiti";

ritenuto che la disposizione ex art. 14, I co. lett. "a", ter L. 3 del 2012 esclude il beneficio dell'esdebitazione per i soggetti ai quali sia imputabile un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali, capacità patrimoniale che deve essere riguardato in modo ampio rispetto al concetto generale di garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. che comprende anche i redditi;

ritenuto che il liquidatore ha dato conto che all'epoca della contrazione del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale - peraltro credito garantito dall'ipoteca su detto bene immobile - che ha costituito il debito maggiore della ricorrente, questa si trovava nell'anno di maggiore reddito;

ritenuto quindi che la ricorrente non ha fatto un ricorso colposo e sproporzionato al credito posto che la ricorrente ha contratto il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale nella consapevolezza di avere a disposizione un reddito adeguato a sostenere le rate di mutuo e dal fatto che detto credito era garantito dall'ipoteca iscritta su detto bene immobile, di talché il creditore era garantito e il debito contratto in presenza di un reddito idoneo alla sua soddisfazione;

ritenuto che la valutazione dell'imputabilità del ricorso al credito deve essere valutato ex ante posto che elemento tipico è il momento nel quale il debito viene contratto;

ritenuto che l'inciso della "colpa" individuato nella disposizione ex art. 14 terdecies, II co. lett. "a", L. 3 del 2012 deve essere correlato con l'elemento della disposizione ex art. 14 terdecies, II co. lett. "b", L. 3 del 2012 degli atti in frode;

ritenuto che la disposizione ex art. 14 terdecies L. 3 del 2012 individua gli elementi per accedere al beneficio dell'esdebitazione che costituisce strumento premiale ma anche eccezionale dell'ordinamento a fronte della disposizione ex art. 2740 c.c. che trova la sua giustificazione nel mutamento di prospettiva a fronte del quale non risulta più fondato il principio esperienziale "decoctor ergo fradutaro" tanto che oggi il principio è l'esatto opposto in quanto teso al recupero dei soggetti del mercato come - peraltro - risulta dalla raccomandazione 2014/35/UE;

ritenuto che il ricorso colposo al credito deve essere valutato sotto un aspetto soggettivo particolarmente qualificato che valorizzi un comportamento se non fraudolento ma quantomeno che si avvicini ad un'inescusabile aumento del passivo in quanto la contrazione "colposa" di finanziamenti consente - oltre l'aumento del passivo - la riduzione della garanzia patrimoniale generica rispetto alle passività complessivamente assunte;

ritenuto che l'insofferenza dei finanziamenti è dipesa primariamente da eventi esogeni a :
- ossia il ciclo negativo economico - di talché con valutazione ex ante non risulta predicabile che vi sia stata un'assunzione "colposa" di finanziamenti a fronte del regolare adempimento - almeno fino all'aggravarsi della situazione esogena che ha rilevato il liquidatore - ed a fronte di una congrua garanzia patrimoniale concessa;

ritenuto che la crisi di liquidità è avvenuta a fronte della crisi economica del periodo ove è maturata la situazione di sovraindebitamento che ha determinato la contrazione della liquidità, ma quello che deve essere valorizzato non è solo l'esistenza di una causa esogena la crisi di liquidità ma è il rilievo che nel periodo 2009 al 2011 la ricorrente ha conosciuto una crescita rilevante del reddito che dopo si è contratta per circa i 2/3;

ritenuto che le obbligazioni sono state assunte in previsione della capacità reddituale - e per quanto concerne il mutuo ipotecario dall'ipoteca sul bene immobile acquistato - rilevante e che pertanto le

obbligazioni erano in linea con la capacità reddituale delle ricorrente, di talché non risulta predicabile un ricorso colposo al credito;

rilevato che il liquidatore ha dato conto che il passivo è stato per Euro 278.513,30 di natura privilegiata e Euro 258.929,00 di natura chirografaria e che l'attivo è stato per Euro 112.756,00 con il quale sono stati pagati interamente i creditori in prededuzione e ha rilevato che Euro 91.496,84 sono stati versati al creditore Rienza S.p.A. creditore ipotecario e Euro 9.648,43 all'Agenzia delle entrate - riscossione creditore assistito da privilegio generale mobiliare;

ritenuto che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza ai fini dell'esdebitazione, si deve ritenere che il debitore abbia soddisfatto almeno parzialmente i debiti ex art. 14 terdecies, quando con il ricavato della liquidazione dell'attivo sia stata pagata una parte significativa e non irrisoria dei debiti complessivamente intesi, anche a prescindere dell'eventuale insoddisfazione totale dei creditori chirografari (Trib. Ferrara, 26.04.2022) e che il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria (Cass., Sez. I civile, 30.05.2024 n. 15155) e che la valutazione della circostanza ostativa che ricorre quando non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris e che ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria (Cass., Sez. I civile, 05.06.2023 n. 15694);

ritenuto che l'attivo distribuito ai creditori risulta per Euro 185.770,91 che corrisponde a circa il 20,98% dello stato passivo;

ritenuto che il quantum distribuito in soddisfazione non risulta irrisorio a fronte del quantum distribuito a fronte della soddisfazione integrale dei crediti in prededuzione e della quasi integrale soddisfazione dei creditori ipotecari ed a fronte del fatto che la ricorrente ha messo a disposizione - in particolare - per la soddisfazione dei creditori tutti i beni immobili presenti nel suo patrimonio e parte del reddito percepito durante la fase di liquidazione del procedimento n.r.g. ;

ritenuto che da quanto relazionato dal liquidatore e da quanto all'esito del procedimento n.r.g. l'esistenza dei presupposti - ex art. 14 terdecies, I e II co., L. 3 del 2012 per dichiarare l'esdebitazione;

ritenuto che per i crediti anteriori all'apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio la disciplina prevista dalle disposizioni ex artt. 14 ter e segg. L. 3 del 2012 non prevede una disciplina espressa;

ritenuto che deve trovare applicazione - quantomeno ex analogia juris - la disciplina prevista dalla disposizione ex art. 144 l. fall. in quanto la disciplina di liquidazione del patrimonio risulta procedimento concorsuale con natura liquidataria di talché - in assenza di disciplina espressa e/o di disciplina da applicare in via analogica interna alla L. 3 del 2012 - deve trovare applicazione la disciplina della l. fall. ed in particolare del fallimento quale procedimento concorsuale con natura liquidataria;

ritenuto che la disciplina prevista dalla legge fallimentare prevede uno jus singulare diretto a dare disciplina alle procedure concorsuali - collettive - secondo un criterio di generalità ed organicità - approdo questo rafforzato nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza con l'unitarietà del procedimento ex art. 7 c.c.i.i. -, di talché l'evenienza non disciplinata espressamente dalla legge fallimentare deve trovare primo riscontro attraverso il reperimento di disciplina da poter applicare in via analogica all'interno del corpus delle disposizioni e dei principi della legge fallimentare, potendo ricorrere allo jus commune esclusivamente in assenza totale di disciplina - anche ricavabile ex analogia juris - della legge fallimentare;

ritenuto che l'approdo non risulta discriminatorio posto che l'ordinamento conosce ipotesi di jus singulare sottratte - ad un primo riscontro - all'analogia con lo jus commune e sottoposte al preventivo riscontro dell'analisi - anche ex analogia juris - dello jus singulare come ricavabile dalla disposizione ex art. 1 cod. nav.;

ritenuto che detto principio deve essere applicato anche per quanto concerne la disciplina dei procedimenti disciplinati dalla L. 3 del 2012 quale corpus di norme concernenti la disciplina di procedimenti concorsuali per i soggetti sovraindebitati e non soggetti ai procedimenti concorsuali alla l. fall, di talché in assenza di disposizioni applicabili - anche in via analogica - interne alla L. 3 del 2012 devono trovare applicazione le disposizioni generali - dello ius singulare dei procedimenti concorsuali - previste dalla l. fall. secondo limiti di compatibilità con le specificità della L. 3 del 2012;

ritenuto la disposizione ex art. 144 l. fall. dispone che "Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado";

ritenuto che l'esdebitazione non opera nei confronti dei crediti individuati nella disposizione ex art. 14 terdecies, III co., L. 3 del 2012;

nulla sulle spese;

P.T.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso ex art. 14 terdecies L. 3 del 2012 presentato da
- dichiara inesigibili nei confronti di i debiti concorsuali non soddisfatti nell'ambito del procedimento di liquidazione del patrimonio procedimento n.r salvo i debiti esclusi dalla disposizione ex art. 14 terdecies, III co., L. 3 del 2012;
- dichiara inesigibile nei confronti di i crediti anteriori al procedimento n.r.g. vantati nei confronti di
- nulla sulle spese.

Prescrive a parte ricorrente e al liquidatore di notificare e/o comunicare copia del presente provvedimento entro il 05.12.2024 a tutti i creditori con prescrizione di produrre entro il 12.12.2024 evidenza dell'adempimento.

Si comunichi a parte ricorrente, al dott.

già liquidatore e al PM in Sede.

Civitavecchia, 03.12.2024

Il Giudice